

*Julia Radwicz*

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 19 aprile 2003

Si pubblica nominativamente il 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione Tribunale di Roma n. 589/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:  
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)  
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

### Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 2 aprile 2003, n. 10.  
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie ..... Pag 7

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1725.  
Indicazioni regionali sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali e di ricovero e indirizzi applicativi sui tempi e sulle liste di attesa. Attuazione del PSR 2002-2004 ..... Pag 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2003, n. 63.  
Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del "buono casa" per l'acquisto di un alloggio alle "ragazze madri". (Ripubblicazione). Pag 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2003, n. 148.

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11. Legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 art. 14. Adozione dell'elenco dei comuni destinatari del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata. Piano di riparto del fondo annualità 2001 pari a Euro 35.765.157,00 e residui annualità 2000 pari a Euro 873.622,00, per un totale complessivo di Euro 36.638.779,00 ..... Pag 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 marzo 2003, n. 163.

Ripartizione finanziaria tra il Comune di Guidonia Montecello e il Comune di Ponte Nuova. Legge regionale 25/99, legge regionale 30/96 ..... Pag 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2003, n. 182.

Legge regionale 3 settembre 2000, n. 20, «Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica». Art. 17, comma 2: Approvazione della ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Rieti ..... Pag 53



**LA GIUNTA REGIONALE**  
**SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AGLI AFFARI ISTITUZIONALI ED**  
**ENTI LOCALI**

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6/9/2002;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616;
- VISTA la legge regionale 30 luglio 1996, n. 30;
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTA la legge regionale 5 ottobre 1999, n. 25, con la quale è stato istituito il comune di Fonte Nuova per distacco della frazione di Tor Lupara di Mentana e di Santa Lucia di Mentana (provincia di Roma) e della frazione di Tor Lupara di Guidonia Montecelio per distacco dal Comune di Guidonia Montecelio (provincia di Roma);
- VISTO l'art. 4 della predetta legge regionale n. 25/99, che demanda alla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, la separazione patrimoniale e finanziaria tra i comuni interessati e ad una nuova pianta organica del personale dipendente in relazione alla ripartizione avvenuta tra i comuni di Mentana e Fonte Nuova;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1718 del 16 novembre 2001, con la quale il Dr. Eugenio Dupaquier, categoria D, è stato nominato commissario ripartitore, coadiuvato dal Dr. Francesco Mazzotta e dall'Arch. Mario Scalone Solarino, sub commissari ripartitori per il regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e del personale tra i comuni interessati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 480 del 29 ottobre 2002, con il quale è stato prorogato l'incarico in mesi 6 al commissario e ai due sub commissari per la ripartizione patrimoniale, finanziaria e del personale tra i comuni di Mentana e Fonte Nuova;
- VISTA la relazione in data 28.11.2002 del commissario e dei due sub commissari ripartitori, acquisita con prot. P.G. 110045 del 2 dicembre 2002, concernente, tra l'altro, anche la ripartizione finanziaria tra il comune di Guidonia Montecelio e il comune di Fonte Nuova, che si allega in copia;



- VISTO l'accordo raggiunto, in data 19 novembre 2002, tra i Sindaci del comune di Guidonia Montecelio e del comune di Fonte Nuova per la ripartizione finanziaria tra i due comuni come risulta dall'allegato alla 12ª relazione dei commissari ripartitori;
- CONSIDERATO che per l'anno 2001 è stato deliberato un solo Bilancio di Previsione per i Comuni di Guidonia Montecelio e di Fonte Nuova e che, pertanto, si è in presenza di un unico documento contabile 2001;
- CONSIDERATO che è necessario provvedere alla ripartizione finanziaria tra il comune di Guidonia Montecelio e il comune di Fonte Nuova per il periodo 15.10.2001 - 31.12.2001, individuando le entrate e le uscite correnti dei rispettivi comuni;
- VISTO che i commissari ripartitori, ai sensi della normativa vigente in materia, hanno individuato i criteri di ripartizione in base agli elementi del territorio e della popolazione nella percentuale del 97,29% per quanto riguarda il comune di Guidonia Montecelio e nella percentuale del 2,71% per il comune di Fonte Nuova, come risulta dal verbale del 7.06.2002 redatto dagli stessi commissari ripartitori, e dai tecnici comunali presso il comune di Guidonia Montecelio (all. 1);
- CONSIDERATO che l'Ufficio Ragioneria del comune di Guidonia M. ha predisposto una bozza di ripartizione finanziaria, unitamente ai commissari ripartitori in base ai criteri citati e che tale proposta è stata esaminata unitamente ai tecnici comunali e agli Assessori alle Finanze dei due comuni in questione;
- RILEVATO che nell'ambito della gestione unitaria dal 15.10.01 al 31.12.01 del Bilancio di Previsione per i comuni in questione, il comune di Guidonia M. dovrà erogare al comune di Fonte Nuova la somma di €. 174.213,36, come risulta dalla citata relazione dei commissari ripartitori e dall'allegato n. 2;
- CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione della ripartizione finanziaria in questione tra i comuni di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova così come risulta dai precitati atti;
- RITENUTO di dover deliberare nel senso sopraindicato;



ALL'UNANIMITA',

**DELIBERA**

- 1) le premesse e gli atti citati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la ripartizione finanziaria tra i comuni di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova (prov. RM) relativamente al periodo 15 ottobre 2001 - 31 dicembre 2001, in base agli elementi e ai criteri indicati nelle premesse, così come risulta nell'accordo tra i Sindaci dei due Comuni;
- 3) di dare atto che la ripartizione finanziaria tra i comuni di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova possa essere approvata sulla base delle statuizioni del precitato accordo, da cui risulta che il comune di Guidonia Montecelio dovrà erogare al comune di Fonte Nuova la somma di €. 174.213,36, come proposto nella relazione dei commissari ripartitori;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
**Dr. Alberto Migliorini**

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



5 MAR. 2003